

Revoca parziale del contributo concesso all'Associazione Trento RISE

Determinazione n. 208 del 17/10/2017 in conseguenza delle verifiche effettuate in relazione alla sentenza del Tribunale di Trento n. 485/17

Revoca parziale del contributo concesso all'Associazione Trento RISE da ultimo con deliberazione della Giunta provinciale n. 2369 del 18 dicembre 2015 in conseguenza delle verifiche effettuate in relazione alla sentenza del Tribunale di Trento n. 485/17 depositata il 18 settembre 2017

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 208 DI DATA 17 Ottobre 2017

SERVIZIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL SECONDO GRADO, UNIV. E RICERCA

OGGETTO:

Revoca parziale del contributo concesso all'Associazione Trento RISE da ultimo con deliberazione della Giunta provinciale n. 2369 del 18 dicembre 2015 in conseguenza delle verifiche effettuate in relazione alla sentenza del Tribunale di Trento n. 485/17 depositata il 18 settembre 2017

RIFERIMENTO : 2017-S116-00325

Pag 1 di 6

Premesso che - a fine 2010 la Fondazione Bruno Kessler e l'Università degli studi di Trento hanno costituito l'Associazione Trento RISE al fine di portare avanti il progetto presentato insieme ad altri partner nazionali ed europei e risultato vincitore con la denominazione EIT-ICT Labs, nell'ambito del bando indetto dall'Istituto europeo di tecnologia ed innovazione (European EIT) per la costituzione di una comunità della conoscenza ed innovazione nel settore delle tecnologie dell'informazione;

- l'art. 21 bis della LP 14/2005, così introdotto dall'articolo 82 della LP 27 dicembre 2010, n. 27

("legge finanziaria provinciale 2011"), ha previsto che la Provincia autonoma di Trento può sostenere la "iniziativa Trento RISE, selezionata dall'Istituto europeo di tecnologia ed innovazione istituito dal regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, mediante convenzione stipulata con enti o organismi costituiti da soggetti pubblici aderenti all'iniziativa";

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 621 di data 1 aprile 2011 è stata approvata la Convenzione tra la Provincia Autonoma di Trento e l'Associazione "Trento RISE", sottoscritta in data 11 maggio 2011;

- successivamente, con deliberazioni della Giunta provinciale n. 1149 di data 8 giugno 2012 e n.

2336 di data 24 ottobre 2013 sono stati approvati, rispettivamente, il "Primo Atto Aggiuntivo" e il "Secondo Atto Aggiuntivo", con estensione della durata della Convenzione al 2018 e revisione dell'impegno finanziario della Provincia sul nuovo arco temporale e con deliberazione n. 643 del 12 aprile 2013 sono stati ulteriormente rimodulati gli impegni sui vari esercizi;

- con deliberazione n. 1132 di data 7 luglio 2014 la Giunta provinciale ha impartito specifiche direttive all'Associazione, attraverso l'approvazione del "Terzo Atto Aggiuntivo" finalizzate a:

- focalizzazione sulle attività legate all'innovazione e abbandono delle attività più legate alla ricerca e alla formazione, che potevano essere svolte dai due soci fondatori;

- richiesta di sospendere i PCP che non erano ancora giunti ad una contrattualizzazione mentre per quelli già affidati o per i quali la fase di programmazione era in uno stadio molto avanzato si poteva procedere con la

loro continuazione, monitorandone l'andamento al fine di massimizzare i risultati - revisione e fissazione di limiti per alcune tipologia di spese;

- nei mesi successivi si sono verificati diversi eventi (apertura da parte della Commissione europea del EU PILOT 7123/14/MARK in relazione al pre-commercial procurement (PCP) in materia di servizi socio sanitari - PUA punto unico di accesso-, apertura di una indagine da parte della Procura di Trento, ricognizione sui PCP attivati dall'Associazione) che hanno portato all'assunzione della deliberazione n. 793 del 14 maggio 2015, con la quale la Giunta provinciale ha - tra l'altro - prefigurato la nomina di figure idonee per la fase di liquidazione dell'Associazione e, in linea di continuità per alcune delle attività svolte, il passaggio delle stesse ad un nuovo soggetto giuridico secondo le modalità e i termini rappresentati nella medesima deliberazione. In attuazione al provvedimento giuntale n. 793/2015, in data 12 giugno 2015

l'Assemblea degli Associati ha deliberato la messa in liquidazione dell'Associazione, nominando un collegio di due commissari liquidatori;

- con deliberazione n. 2369 del 18 dicembre 2015 la Giunta provinciale ha preso atto del denominato "Bilancio iniziale di liquidazione al 12 giugno 2015" ed ha assegnato all'Associazione le risorse necessarie per la liquidazione.

RIFERIMENTO : 2017-S116-00325

Pag 2 di 6

Preso atto che:

- presso la Procura della Repubblica di Trento è stata depositata la richiesta di rinvio a giudizio nel proc. n. 5038/15 R.G.N.R. a carico di personale di Trento RISE e un consulente esterno;

- il procedimento penale R.G.N.R. 5038/15 si è concluso con la sentenza n. 485/2017 del 19 giugno 2017, depositata il 18 settembre 2017 con la quale il tribunale di Trento ha condannato gli imputati per i seguenti reati:

capo 1: realizzazione da parte di un imputato di un ingiusto profitto con pari danno dell'ente Associazione Trento RISE a seguito dell'erogazione del corrispettivo per attività indicata nei resoconti allegati alle fatture mai realizzata. Infatti sono state esposte "ore di lavoro a giustificazione del corrispettivo richiesto, commisurato a tempo, in realtà mai effettuate";

capo 2: falsificazione della data dell'atto di conferimento di un incarico per attività a favore dell'associazione. L'atto infatti riporta come data di sottoscrizione il 30 aprile 2013 mentre in realtà è stato sottoscritto dopo l'11.10.2013, tra il 12 ottobre 2013 e il 18 ottobre 2013.

capo 3: falsificazione della data dell'atto di conferimento di un incarico per attività a favore dell'associazione. L'atto in parola riporta come data di sottoscrizione il 1 settembre 2013 mentre in realtà è stato sottoscritto dopo l'11.10.2013, tra il 12 ottobre 2013 e il 18 ottobre 2013.

capo 4: falsificazione della data dell'atto di proroga (fino al 31 maggio 2014) di un incarico di svolgere attività a favore dell'Associazione. L'atto in parola riporta come data di sottoscrizione il 25 febbraio 2014 mentre in realtà è stato sottoscritto dopo il 3 agosto 2014, tra il 4 agosto 2014 e il 6 agosto 2014.

capo 5: falsificazione della data dell'atto di proroga (fino al 31 agosto 2014) di un incarico di svolgere attività a favore dell'Associazione. L'atto in parola riporta come data di sottoscrizione il 30 maggio 2014 mentre in realtà è stato sottoscritto dopo il 3 agosto 2014, tra il 4 agosto 2014 e il 6 agosto 2014.

capo 6. e capo 7: turbativa delle procedure di gara indetta per l'affidamento di "servizi di consulenza legale in materia di appalti e contrattualistica pubblici, diritto societario e diritto del lavoro" e falsificazione del verbale della commissione di gara;

- il Tribunale di Trento ha ritenuto gli imputati responsabili dei reati a loro ascritti, senza alcun profilo né di dubbio interno né di dubbio esterno. L'accertamento della responsabilità penale ha comportato la richiesta di risarcimento del danno (come conseguenza immediata e diretta) che il Tribunale di Trento ha quantificato complessivamente in Euro 235.000,00 tenuto conto che uno degli imputati aveva già provveduto al risarcimento del danno in forma integrale (come attestato nella sentenza in parola). Gli imputati sono stati condannati al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Associazione Trento RISE.

Considerato che:

- i reati contestati si riferiscono ad attività corrispondenti a specifiche fatture (emesse nel periodo 2012-2014 dal consulente coinvolto nel procedimento penale e liquidate da Trento RISE)

riportate nella tabella allegata al presente provvedimento per un totale di Euro 149.462,68;

- la rendicontazione presentata annualmente dall'Associazione per gli esercizi finanziari 2012,

2013, 2014 e 2015 contiene costi inammissibili, relativi alle indebite erogazioni oggetto della sentenza n. 485/2017 che, se conosciuti a suo tempo, avrebbero determinato una rideterminazione del contributo spettante all'Associazione;

- oltre a quanto revocato con il presente provvedimento, il consulente ha emesso ulteriori due fatture relative al contratto stipulato a seguito della gara oggetto di contestazione nella sentenza 485/17 per un importo di Euro 25.222,47 che non sono state pagate dall'Associazione e per le quali non si procede al momento alla revoca del relativo contributo in quanto si rimane in attesa di conoscere come saranno contabilizzate e quindi rendicontate dall'Associazione alla Provincia;

- ai sensi dell'articolo 11 del DPGP 5 giugno 2000, n. 9-27/leg. ricorrono i presupposti per una
RIFERIMENTO : 2017-S116-00325

Pag 3 di 6

revoca parziale del contributo corrispondente alle somme oggetto della sentenza n. 485/17.

Tenuto conto che - in conseguenza alla revoca parziale del contributo per le motivazioni sopra esposte la Provincia vanta un credito nei confronti dell'Associazione Trento RISE di Euro 149.462,68;

- i crediti vantati dall'Associazione Trento RISE nei confronti della Provincia ammontano ad Euro 755.273,30 , come si evince dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, trasmesso il 17 ottobre 2017, prot. n. 565279;

- a seguito della determinazione di revoca parziale n. 207 di data odierna, il credito vantato dall'Associazione Trento RISE risulta ancora capiente.

Considerato che - è intenzione dell'amministrazione provinciale procedere ai sensi dell'art. 51, comma 4 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, alla regolazione contabile tra il credito vantato dall'Associazione Trento RISE come risultante dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016,

decurtato dell'importo di Euro 12.060,66 a seguito della revoca disposta con determinazione n.

207 di data 17 ottobre 2017, e il debito di euro 149.462,68 a carico della stessa Associazione conseguente alla revoca parziale disposta con il presente provvedimento per le motivazioni sopra esposte.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

- vista la legge provinciale n. 14 del 2 agosto 2005;

- visto l'articolo 56 del Decreto legislativo 118/2011 e l'Allegato 4/2;

- visti tutti gli atti citati in premessa;

DETERMINA

1. di revocare parzialmente per le motivazioni sopra esposte il contributo concesso all'Associazione Trento RISE per Euro 149.462,68;

2. di dare atto che l'Associazione TrentoRISE vanta nei confronti della Provincia un credito di Euro 755.273,30, come evidenziato nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 redatto dal collegio dei liquidatori, decurtato di Euro 12.060,66 a seguito della revoca disposta con determinazione n. 207 di data 17 ottobre 2017;

3. di procedere ai sensi dell'art. 51, comma 4 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, alla regolazione contabile tra il credito vantato dall'Associazione Trento RISE di cui al punto precedente e il debito di euro 149.462,68 a carico della stessa Associazione conseguente alla revoca disposta con il presente provvedimento per le motivazioni sopra esposte;

4. di accertare l'entrata complessiva di euro 149.462,68 pari al credito vantato dalla Provincia nei confronti dell'Associazione TrentoRISE al capitolo 132360/001 del bilancio provinciale per l'esercizio finanziario 2017;

5. di effettuare un'operazione di giro contabile per l'importo di euro 149.462,68 con i fondi impegnati con la deliberazione della Giunta provinciale n.2369 del 18 dicembre 2015, a RIFERIMENTO : 2017-S116-00325

Pag 4 di 6

favore del capitolo 317000-010 dell'esercizio finanziario 2015 - impegno n. 94941-005;

6. di precisare che da questo provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio provinciale;

7. di dare atto che questo provvedimento è impugnabile innanzi al T.R.G.A. di Trento o tramite ricorso straordinario al capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta assunzione del presente provvedimento o, se a questa anteriore, dalla piena conoscenza del provvedimento in oggetto.

RIFERIMENTO : 2017-S116-00325

Pag 5 di 6 ROV

Non sono presenti allegati parte integrante LA DIRIGENTE

Laura Pedron RIFERIMENTO : 2017-S116-00325

Pag 6 di 6